



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



REGIONE SICILIANA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
ex O.C.D.P.C. n. 148 del 18/02/2014 in materia di rifiuti

OGGETTO: *Gara di appalto per la progettazione esecutiva ed esecuzione lavori ampliamento discarica contrada Timpazzo in Gela. CUP: J34E13000330001 CIG: 553107537B – Servizio complementare sec. D. Lgs. n° 163/2006 art.57 c.5 lett.a) per l'esecuzione della bonifica bellica Direttiva M.I. N. 001/B.TER./2015. CUP: J34E13000330001 CIG: - .*
Autorizzazione per l'esecuzione della bonifica bellica Direttiva M.I. N. 001/B.TER./2015.

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'articolo 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2010, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio della regione siciliana e nominato il Presidente della regione siciliana Commissario delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri;
- VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2010 n. 3887 *"Immediati interventi per fronteggiare la situazione d'emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella regione siciliana"*, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 170 del 23 luglio 2010;
- VISTO l'articolo 9, comma 1, della citata OPCM n. 3887/2010 che dispone *"Per l'attuazione delle presente ordinanza, ..., il commissario delegato è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni: ... h) decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" articoli 3, 6, 7, 29, 34, 37, 40, 48, 53, 55, 56, 57, 67, 72, 75, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 118, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 141, 144, titolo III, capo IV – sezioni I, II, e III 241 e 243 e successive modificazioni ed integrazioni e relative disposizioni del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554; (...)"*;
- VISTO l'articolo 18 dell'OPCM n. 3899 del 24/09/2010 che indica ulteriori articoli del D.Lgs. n. 163/2006 che possono essere derogati dal Commissario Delegato: articoli 65, 66, 78, 79, 86, 87, 121, 124;

- VISTO il Decreto Legge 26 aprile 2013 n. 43, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 97 del 26 aprile 2013, *"Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015"*;
- VISTA la legge n. 71 del 24/06/2013 di conversione del D.L. n. 43/2013;
- VISTO l'articolo 2 del citato D.L. n. 43/2013 con il quale, tra l'altro, lo stato di emergenza in materia di rifiuti dell'O.P.C.M. n. 3887/2010 è stato prorogato al 31/12/2013;
- CONSIDERATO che il citato articolo 2, comma 1, prevede che *"... atteso il permanere delle condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità negli interventi posti in essere nel corso della gestione della medesima emergenza ambientale, sino al 31 dicembre 2013 continuano a produrre effetti, salva diversa previsione del presente articolo, le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3887 del 9 luglio 2010 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2010, limitatamente agli interventi necessari tra l'altro a:e) implementare e completare il sistema impiantistico previsto nel piano regionale di gestione dei rifiuti urbani di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 luglio 2012, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2012, al fine assicurare una corretta gestione del ciclo integrato dei rifiuti"*;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 514/GAB del 29 aprile 2013 con cui il Dott. Marco Lupo, Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, è stato nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi previsti dall'art. 2, comma 1, del D.L. n. 43/2013;
- VISTO il Decreto presidenziale n. 515/GAB del 06/05/13 il quale stabilisce, all'art. 1, che *"Il Commissario per la realizzazione degli interventi previsti dal comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge 26 aprile 2013 n. 43 potrà avvalersi del personale appartenente all'amministrazione regionale"*, e all'art. 2 che *"Il Commissario svolge funzioni di soggetto attuatore relativamente agli interventi indicati dall'art. 2 comma 1, lettera a), b) e c) del decreto Legge 26 aprile 2013 n. 43"*;
- VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 148 del 18/02/2014 per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella medesima regione;
- VISTO l'art. 1, comma 2, dell'O.C.D.P.C. n. 148 citata, il quale stabilisce *"Per i fini di cui al comma 1, il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana, è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazione dei piani delle attività già formalmente approvate alla data di adozione della presente ordinanza. ..."*;
- VISTO l'articolo 1, comma 10, dell'O.C.D.P.C. n. 148 citata, che dispone che *"Per l'attuazione delle presente ordinanza si provvede, per un periodo di sei mesi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e ove ne ricorrano i presupposti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, in deroga alle seguenti disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni: articoli 6, 7, 11, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 10, 12, 45, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 62, 63, 65, comma 1, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 112, 114,*

121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, comma 3, 128 e 132, commi 1, 4 e 5, nonché le disposizioni regolamentari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e seguenti modifiche ed integrazioni.”;

- VISTA l’Ordinanza del Capo di Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n.227 del 06/03/2015, pubblicata su GURI n.62 del 16/03/2015, di prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto di cui alla citata O.C.D.P.C. n. 148/2014 e di mantenimento della contabilità speciale n. 5446 fino al 31/08/2016;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 3076 del 24/05/2016 con cui il dott. Maurizio Pirillo è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti;
- VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana N.5/RIF del 7/6/16
- VISTO il D. Lgs. n° 163/2006 recante il Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (nel seguito “Codice”);
- VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”;
- VISTO il D.Lgs. 9 Aprile 2008 n.81 “Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- VISTA L’Ordinanza n. 365 del 27/12/2013, di approvazione e finanziamento dei progetti definitivi di ampliamento della discarica e di realizzazione dell’impianto TMB nonché autorizzazione (appalto integrato con progetto definitivo posto a base di gara) con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, a seguito di Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale D.D.S. n. 2523 del 23/12/2013, che prevedono una spesa di:
- 1)ampliamento discarica: €7.000.390,15, di cui €5.720.826,99 per lavori e progettazione esecutiva ed €1.279.563,16 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- 2)impianto TMB: €26.376.541,11, di cui €22.110.401,78 per lavori e progettazione esecutiva ed €4.266.139,33 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- VISTA l’Ordinanza n. 24 del 31/3/16 di aggiudicazione definitiva dell’appalto e di avvio della progettazione esecutiva;
- VISTA la nota prot. 458 del 31/3/2015 con la quale si è notificata all’aggiudicataria l’ordinanza di aggiudicazione definitiva, e la nota prot. 507 del 9/4/2016 per l’ordine di avvio della progettazione esecutiva;
- VISTO il Decreto n.1 del 10/9/2015 del Comune di Gela di occupazione d’urgenza preordinata alla espropriazione, ed i successivi verbali di immissione in possesso delle aree del 14/9/2015;
- VISTA la disposizione n° 973 del 27/6/2016 di approvazione del progetto esecutivo dell’intervento in oggetto;
- VISTO il contratto stipulato in data 15/9/2016 repertorio 4/2016 e registrato all’Agenzia delle Entrate di Palermo, Serie 1 numero 6752 del 20/9/2016;
- CONSIDERATO che a seguito dell’entrata in vigore della Direttiva M.I. N. 001/B.TER./2015 “Bonifica Bellica Sistemica Terrestre” e sec. quanto disposto dal D.Lgs. n°81/08 in materia di sicurezza sul lavoro, è necessario procedere con nuove modalità operative ed autorizzative per l’attività di bonifica bellica dell’area di intervento;
- TENUTO CONTO che occorre procedere conformemente a quanto indicato nel parere emesso dal 10° Reparto Infrastrutture Ufficio BCM del Comando Militare di Napoli con prot. n°12848 del

3/8/2016 per l'esecuzione dell'attività di bonifica bellica propedeutica all'avvio dei lavori di ampliamento della discarica;

VISTE le verifiche condotte dal Responsabile del procedimento in merito alla sussistenza delle condizioni di cui al D. Lgs. n° 163/2006 art.57 c.5 lett.a), con nota prot.n. 47975 del 14/11/2016;

CONSIDERATO che ricorrono le condizioni di cui al D. Lgs. n° 163/2006 art.57 c.5 lett.a), in quanto l'attività non è compresa nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, e che, a seguito di una circostanza imprevista, è divenuta necessaria all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, in ragione del rapporto di "complementarietà" che sussiste, ai sensi e per gli effetti sempre del c.5 art. 57 del D.Lgs 163/2006, con il progetto iniziale dell'intervento;

VISTO il preventivo richiesto da questa Stazione Appaltante e inviato dall'ATI Aggiudicataria, per un importo di €. 299.675,85 con nota assunta a prot. n°44808 del 24/10/2016, per l'esecuzione di tutto quanto prescritto nel Parere vincolante (*Condizioni Tecniche Generali e Condizioni Tecniche Particolari*) emesso dal 10° Reparto Infrastrutture Ufficio BCM del Comando Militare di Napoli con prot. n°12848 del 3/8/2016;

TENUTO CONTO che sono verificate le condizioni di cui al D. Lgs. n° 163/2006 art.57 c.5 lett.a.1) e a.2) in quanto trattasi di intervento necessario ed il cui valore complessivo non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale;

VISTA la nota assunta a prot.n. 49774 del 24/11/2016 con la quale l'ATI Aggiudicataria, in riscontro alla richiesta di questa Stazione Appaltante, dichiara di accettare di procedere alla realizzazione del servizio di Bonifica Bellica nell'ambito dell'intervento "Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori ampliamento discarica contrada Timpazzo in Gela", agli stessi patti e condizioni del contratto principale registrato all'Agenzia delle Entrate di Palermo Serie 1 numero 6752 del 20/9/2016;

VISTO il nulla osta del 10° Reparto Infrastrutture Ufficio BCM del Ministero della Difesa (rif. Nulla Osta n.2 del 05/01/2017) sul progetto di bonifica bellica in oggetto, pervenuto con nota assunta a prot.n.2876 del 25/01/2017 dell'ATI Aggiudicataria;

PRESO ATTO che l'importo necessario per l'esecuzione dell'intervento in oggetto trova copertura economica nel quadro economico dell'intervento iniziale di "Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori ampliamento discarica contrada Timpazzo in Gela", elaborato ED09 del 1/6/2016 alla voce B.2;

CONSIDERATA l'urgenza di realizzare i lavori in argomento, certificata in ogni atto pregresso che interessa l'intervento in oggetto, in quanto la discarica attuale sita in c/da Timpazzo, nel comune di Gela, è in via di esaurimento;

TUTTO ciò premesso, ai sensi della normativa vigente;

DISPONE

Art. 1

Di procedere con Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, sec. D. Lgs. n° 163/2006 art.57 c.5 lett.a), per l'esecuzione dell'attività di Bonifica Bellica sec. la Direttiva M.I. N. 001/B.TER./2015 e conformemente al parere emesso dal 10° Reparto Infrastrutture Ufficio BCM del Comando Militare di Napoli con prot. n°12848 del 3/8/2016 ed al nulla osta pervenuto con nota assunta a

prot.n.2876 del 25/01/2017 sul *Progetto esecutivo dell'impianto lavori ampliamento discarica contrada Timpazzo in Gela. CUP: J34E13000330001 CIG: 5531075378*, in affidamento all'A.T.I. Aggiudicataria Paradivi Servizi Srl (capogruppo) – Cospin Srl (cooptata).

E' approvato il Capitolato Speciale d'Appalto, lo schema di contratto ed il quadro economico, che sono allegati alla presente disposizione per costituirne parte integrale.

Art. 2

Attesa la necessità di procedere d'urgenza poiché l'intervento in oggetto è propedeutico all'avvio dei lavori dell'appalto principale, la cui mancata esecuzione può determinare un grave danno all'interesse pubblico, è autorizzata la stipula del contratto d'appalto e la consegna dei lavori in via d'urgenza sotto le riserve di legge.

Il Responsabile del Procedimento

(ing. Marco Ferrante)

Il Dirigente del Servizio 5

(arch. Maria Giunta)



Il Dirigente Generale

(Dott. Maurizio Pirillo)

Allegati:

- Capitolato Speciale d'Appalto
- Schema di contratto
- Quadro economico



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Protezione civile



Regione siciliana

Codifica documento

Commessa

Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
ex O.C.D.P.C. n. 148 del 18/02/2014 in materia di rifiuti

Committente

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
Viale Campania, 36/A - 90144 Palermo

Titolo progetto

**SERVIZIO DI BONIFICA BELLICA SISTEMATICA PRECAUZIONALE DA ORDIGNI
ESPLOSIVI RESIDUATI BELlici DA EFFETTUARSI NELL'AMBITO DEL
PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON
PERICOLOSI DA REALIZZARE NEL COMUNE DI TRAPANI IN C.DA BORRONEA
NEL COMUNE DI GELA**

Nome documento

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Scala

Data: 28/11/2016

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Marco Ferrante

CAPITOLO I

OGGETTO AMMONTARE E CONDIZIONI DELL'APPALTO

Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione del Servizio di Bonifica Bellica Sistemica precauzionale da ordigni residuati bellici sec. quanto indicato nel "Parere Vincolante all'esecuzione del servizio di bonifica bellica" emesso dal 10° Reparto Infrastrutture Ufficio BCM del Comando Militare di Napoli con prot. n°12848 del 3/8/2016 sec. le procedure di cui alla Direttiva N.001/B.TER./2015.

Art. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei servizi a base d'asta previsti nell'appalto in oggetto, da pagarsi a misura sec. art. 53, c. 4, del Codice, ammonta a € 190.127,84, i costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, sono pari a € 10.695,95, per un totale complessivo di € 200.823,79, le somme a disposizione dell'Amm.ne, per spese tecniche e varie, spese per pubblicità ed IVA al 22% per il servizio ed al 10% per i lavori, sono pari a ad € 45.897,72. L'importo potrà variare in più o in meno, per effetto di variazioni nelle rispettive quantità e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, ovvero anche a causa di soppressione di alcune categorie previste e di esecuzione di altre non previste, senza che l'Esecutore possa trarre argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente Capitolato o prezzi diversi da quelli proposti in sede di gara. Eventuali variazioni al progetto appaltato faranno riferimento ai limiti e prescrizioni di cui all'art. 10 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145.

Al sensi dell'articolo 61 del d.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all'allegato «A» al predetto d.P.R., i lavori sono classificati nella seguente categoria prevalente ed unica di opere specializzate: «OS25» - Scavi archeologici classifica I. L'impresa deve essere iscritta all'albo delle imprese specializzate nella bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici, sec. D.M. 11/05/2015 n°82 e Legge 01/10/2012 n°177.

Art. 3 CONDIZIONI DI APPALTO

Per il fatto di accettare l'esecuzione dei servizi sopra descritti l'Esecutore ammette e riconosce pienamente:

- a) di avere preso conoscenza delle indagini da eseguire, delle condizioni tutte contenute nel presente capitolato speciale di appalto, oltre alle condizioni locali;
- b) di avere visitato la località interessata dall'attività e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, e le condizioni del suolo su cui dovranno eseguirsi le indagini;
- c) di avere attentamente vagliato tutte le circostanze generali di tempo, di luogo e contrattuali relative all'appalto stesso ed ogni e qualsiasi possibilità contingente che possa influire sull'esecuzione delle indagini;
- d) di avere esaminato dettagliatamente la relazione tecnica-illustrativa delle indagini;
- e) di avere giudicato, nell'effettuare l'offerta, i prezzi equi e remunerativi anche in considerazione degli elementi che influiscono sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti e degli oneri della sicurezza a carico dell'Esecutore.

L'Esecutore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei servizi, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore contemplate dal Codice civile e non escluse da altre norme del presente capitolato o che si riferiscano a condizioni soggette a revisioni per esplicita dichiarazione del presente capitolato speciale d'appalto.

CAPITOLO II

TIPOLOGIA E VARIAZIONI DEL SERVIZIO PREVISTO

Art. 4 TIPOLOGIA DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente capitolato è regolato dalle condizioni, norme, prescrizioni e patti contenuti nei documenti elencati:

- a) Presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
- b) Relazione Tecnica-illustrativa comprensiva di Planimetrie Generali;
- c) Cronoprogramma
- c) Elenco Prezzi Unitari;

E' quindi prevista l'esecuzione delle seguenti attività:

- Ricerca e localizzazione superficiale di mine, ordigni e altri manufatti bellici e bonifica delle aree con apparecchiatura cercametallo munita di avvisatore acustico e trasmissione dei segnali, da eseguirsi mediante l'esplorazione su fasce di terreno della larghezza di m 1,00 e per tutta la lunghezza dell'area, fino alla profondità di m 1,00 dal piano di campagna;

- Ricerca e localizzazione profonda di mine, ordigni e altri manufatti bellici mediante trivellazione verticale e sub verticale, con apposito apparecchio di ricerca da introdurre nei fori stessi per la ricerca, oltre 1,00 m di profondità e fino alla profondità di 3,00 m, per una superficie interessata di 26.843,08 mq e n° di fori 3.424,00;
- Ricerca e localizzazione profonda di mine, ordigni e altri manufatti bellici mediante trivellazione verticale e sub verticale, con apposito apparecchio di ricerca da introdurre nei fori stessi per la ricerca, oltre 1,00 m di profondità e fino alla profondità di 7,00 m, per una superficie interessata di 56.156,92 mq e n° di fori 7.163,00;
- se necessario, scavo in profondità, per avvicinamento e scoprimento di masse ferrose e/o ordigni residuati bellici, eseguiti con idoneo mezzo meccanico e connesso uso dell'apparato rilevatore;
- redazione del progetto di Bonifica Bellica sec. quanto indicato nel "Parere Vincolante all'esecuzione del servizio di bonifica bellica" emesso dal 10° Reparto Infrastrutture Ufficio BCM del Comando Militare di Napoli, ed esecuzione dell'iter procedurale fino al rilascio dell'Attestato di Bonifica Bellica Terrestre e del Verbale di Constatazione; il progetto dovrà recepire tutte le eventuali ulteriori prescrizioni ed indicazioni degli Enti/Autorità preposte alla approvazione.

Art. 5 VARIAZIONI DELLE INDAGINI PREVISTE

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli, per quanto riguarda l'entità dei lavori compresi per l'esecuzione delle indagini, sono date solo per norma generale, affinché la ditta esecutrice possa prendersi ragione del complesso dei lavori da eseguire, riservandosi l'Amministrazione piena ed ampia facoltà di introdurre nel programma, sia all'atto della consegna sia in corso di esecuzione e finché i lavori non siano compiuti, tutte quelle varianti che credesse di apportarvi nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dell'indagine o per qualsiasi altro motivo, a suo giudizio insindacabile, secondo quanto indicato all'art.311 del D.P.R. n.207/2010.

L'Amministrazione si riserva comunque la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere stesse, sia all'atto della consegna dei lavori, sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Esecutore possa da ciò trarre motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato.

L'Amministrazione avrà pure piena facoltà a suo insindacabile giudizio di sopprimere alcune indagini o aggiungerne altre, nella misura che riterrà opportuno e ciò senza che l'impresa possa rifiutarsi di eseguire i lavori ordinati, alle condizioni contrattuali.

Tali modifiche non daranno luogo a speciali compensi, oltre a quelli previsti nel presente Capitolato, quali che possano essere la specie e le difficoltà tecniche da incontrare per l'adozione delle varianti stesse.

La ditta esecutrice avrà solo diritto al pagamento dei lavori che risultassero effettivamente eseguiti per ordine del Direttore dell'esecuzione, valutati con i prezzi unitari offerti in sede di trattativa.

Tale facoltà dell'Amministrazione si estende anche a tutte le modalità d'esecuzione dei lavori e servizi diversi.

Nel caso in cui per le categorie dei lavori ordinati non risultassero in elenco i relativi prezzi, si procederà secondo quanto disposto dagli artt. 161, 162 e 163 del D.P.R. 207/2010 s.m.i..

L'Amministrazione si riserva, altresì, la libera e piena facoltà di ordinare variazioni dei lavori già eseguiti in tutto o in parte, anche se già dall'impresa fossero stati ordinati o provvisti i materiali occorrenti.

L'Impresa non potrà variare né modificare il programma del servizio appaltato, senza averne ottenuto la preventiva autorizzazione scritta dall'Amministrazione, la quale avrà diritto di non contabilizzare quei lavori che risultassero eseguiti in contravvenzione a tale disposizione e diritto, altresì, di fare ripristinare, a spese dell'Impresa stessa, le condizioni morfologiche, di stabilità e di permeabilità del terreno preesistenti alla esecuzione di tali lavori, secondo le modalità che verranno fissate dalla Direzione dell'esecuzione del contratto.

CAPITOLO III

PAGAMENTI E INVARIABILITA' DEI PREZZI

Art. 6 PAGAMENTI

L'impresa avrà diritto al pagamento a saldo, che sarà effettuato dopo presentazione degli atti di contabilità finale, della relazione sul conto finale e del rilascio dell'attestazione della regolare esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione, nonché previa dimostrazione da parte dell'Esecutore, dell'adempimento agli obblighi contributivi ed assicurativi da verificarsi tramite DURC.

Il servizio è compensato "a misura" e il corrispettivo verrà liquidato, al netto delle prescritte ritenute di legge. Si precisa che non è corrisposta alcuna anticipazione del prezzo.

Art. 7 INVARIABILITA' DEI PREZZI

I prezzi unitari offerti resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata del servizio del presente appalto e, pertanto, resterà esclusa la revisione dei prezzi e l'applicazione del primo comma dell'art. 1664 c.c., fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e seguenti del medesimo art. 133 del D.Lgs n. 163/06 e s.m. e i.

CAPITOLO IV NORME GENERALI

Art. 8 RAPPRESENTANZA DELLA DITTA E RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA PER IL SERVIZIO

La Ditta esecutrice, prima dell'inizio dell'attività, dovrà comunicare all'Amministrazione il nominativo del Rappresentante Legale della Ditta, il nominativo del Direttore di cantiere e dell'Assistente Tecnico e quelli dei suoi sostituti, nonché il nome di tutto il personale che prenderà parte ai lavori.

Il Rappresentante di cantiere dovrà essere in possesso di ampio mandato; comprendente l'autorizzazione a fare allontanare dalla zona di intervento, dietro motivata richiesta scritta del Direttore dell'esecuzione, assistenti ed operai che non riuscissero di gradimento della Stazione Appaltante.

Art. 9 DOMICILIO DELL'ESECUTORE

Per quanto previsto all'art. 2 del Capitolato Generale di Appalto, l'Esecutore dovrà eleggere domicilio a tutti gli effetti, nel luogo nel quale ha sede l'Ufficio del Direttore dell'esecuzione. A tale domicilio, oppure a mani proprie dell'Esecutore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, vengono effettuate tutte le intimazioni, assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto.

Art. 10 OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME IN MATERIA DI APPALTO

L'Appalto è regolato, oltre che dalle norme del presente Capitolato Speciale, anche:

dal Capitolato Generale approvato con D.M. n. 145 del 19/04/2000 e s.m.e i.;

dalle Leggi antimafia, con particolare riferimento alla legge 9 marzo 1990 n. 55 e s.m. e i.;

dal D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m. e i.

dal D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e s.m. e i.;

D. Lgs. n. 152/2006;

D. Lgs. n. 81/2008;

D.M. 11/05/2015 n°82;

Legge 01/10/2012 n°177;

Disciplinare Tecnico per l'esecuzione del servizio di Bonifica Bellica Sistemica Terrestre ed. 2015 approvato dal Ministero della Difesa.

L'Appalto è inoltre regolato da tutte le leggi comunitarie, statali e regionali, e dai relativi regolamenti, dalle istruzioni Ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di appalto e di esecuzione di servizi, che l'Esecutore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente, impegnandosi all'osservanza delle stesse.

L'impresa è obbligata all'osservanza del D.M. 11.03.1988, alle Istruzioni applicative di cui alle Circolari Mm. LL.PP. 24.09.1988 n° 30483 e 9.01.1996 n° 218/24/3, ai Principi e Regole di Applicazione contenute, nonché delle leggi e dei regolamenti in vigore riguardanti le assicurazioni e previdenza sociale.

Art. 11 OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'IMPRESA

Oltre agli obblighi stabiliti dal Capitolato Generale l'Impresa è tenuta:

. ad adottare tutti gli accorgimenti necessari a salvaguardare l'incolumità di eventuali terzi (es. in occasione di verifiche ispettive di Enti/Autorità) e senza che possa far valere alcuna pretesa;

ad utilizzare tutte le apparecchiature ritenute necessarie dalla stessa Impresa, per ottenere i risultati prefissati.

. a presentare, prima della consegna dei lavori, il piano operativo di sicurezza (POS) ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

. assicurare la presenza continua in cantiere di un proprio tecnico specializzato al fine di predisporre il rilievo dei sondaggi, registrare i risultati delle prove, ecc...;

. a mantenere i macchinari e i mezzi d'opera all'interno del cantiere, senza un loro allontanamento provvisorio o sostituzione;

. a garantire un adeguato servizio di sorveglianza e a sopportare ogni altro onere che non sia esplicitamente posto a carico dell'Amministrazione nei documenti di controllo;

. a garantire una adeguata copertura assicurativa estesa anche ai danni alle proprie attrezzature, ai lavori ed al personale, dovuti fra l'altro anche a calamità naturali e ad atti vandalici o delittuosi;

. a provvedere agli impianti e spostamenti di cantiere;

. ad adottare nel compimento di tutte le indagini, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzioni infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Esecutore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza delle indagini;

a riparare i danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero nel corso dell'espletamento dei servizi agli attrezzi e a tutte le opere provvisorie;

all'accesso, ivi compreso il disbrigo delle pratiche nonché gli oneri e costi comunque connessi, mantenendo il passaggio di vie di accesso di servitù, di servizi vari, sia essi pubblici che privati, nel caso che questi interferissero con lo svolgimento delle indagini previste; rimanendo, con ciò, l'Esecutore, unico responsabile di ogni eventuale danno o conseguenza che venisse arrecata a terzi in congruenza dell'esecuzione delle indagini o dell'accesso delle attrezzature sui punti di indagine; sollevando, pertanto, da ogni responsabilità sia l'Amministrazione che i suoi rappresentanti;

ad installare delle recinzioni e della relativa eventuale segnaletica diurna e notturna nonché la custodia degli impianti e delle attrezzature, affinché le indagini vengano eseguite in sicurezza, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità derivante da eventuali incidenti e danni subiti;

al pagamento delle spese per la produzione, inerente le indagini, di grafici, disegni, fotografie, etc... ogni qualvolta il Direttore dell'esecuzione ne facesse espressamente richiesta;

alla conservazione e custodia dei campioni fino alla al rilascio dell'attestazione della regolare esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione.

Sono, altresì, a carico dell'Esecutore e compensati con i prezzi di elenco gli oneri seguenti:

l'accertamento che nei punti interessati dalle indagini non siano presenti impianti tecnologici. Del loro eventuale danneggiamento l'Esecutore sarà l'unico responsabile e ne dovrà curare il ripristino a proprie spese;

l'apertura di tracce, le demolizioni, i ripristini e quant'altro occorre per la corretta e completa esecuzione delle indagini; lo sgombero e la pulizia dei luoghi di indagine entro una settimana dall'ultimazione delle stesse, con la rimozione di tutti i materiali residui, i mezzi d'opera e le attrezzature;

a sospendere tempestivamente la posa di strumentazione o l'esecuzione delle prove quando, nel corso della lavorazione o delle prove, si verificano o si manifestino, oggettivamente, condizioni impreviste o anomale. In tali circostanze, l'Esecutore, è tenuto ad interrompere l'attività di indagine anche senza ordine specifico, avvisando nel più breve tempo possibile il Direttore dell'esecuzione e mantenendo sospese le attività almeno per un giorno dalla data di comunicazione, in attesa delle correlate disposizioni. In caso di inadempimento, ove ciò comportasse l'impossibilità di utilizzare i risultati di indagine, quelle a ciò relative non saranno pagate;

a non approfondire il foro oltre la profondità prevista in progetto.

ad eseguire l'intervento secondo quanto specificatamente previsto dal progetto approvato dal Comando Militare - 10° Reparto Infrastrutture Ufficio BCM.

Art. 12 CAUZIONE E GARANZIE

Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 123 del d.P.R. n. 207 del 2010, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se l'aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 125, del d.P.R. n. 207 del 2010, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila).

La polizza assicurativa anzidetta deve essere resa ai sensi dell'art.9 c.13 del D.I. 11/5/2015 n°82.

CAPITOLO V CONTRATTO

Art. 13 STIPULA DEL CONTRATTO — AVVIO DELLA ESECUZIONE

La stipula del contratto avverrà entro 20 (venti) giorni dalla data di comunicazione all'impresa aggiudicataria, dell'avvenuto affidamento, previa apposita comunicazione contenente l'indicazione del termine ultimo, avente carattere perentorio, fissato per la stipula.

Nel contratto sarà dato atto che l'impresa dichiara di aver preso conoscenza di tutte le norme previste nel presente Capitolato Speciale.

La consegna del servizio sarà effettuata nel rispetto degli artt.302 e ss. del D.P.R. n.207/2010.

Art. 14 DOCUMENTI DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto:

- il presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
- il Capitolato generale d'appalto, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
- il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
- il cronoprogramma;
- le polizze di garanzia;
- il "Parere Vincolante all'esecuzione del servizio di bonifica bellica" emesso dal 10° Reparto Infrastrutture Ufficio BCM del Comando Militare di Napoli con prot. n°12848 del 3/8/2016;
- la Relazione Tecnica-Illustrativa;
- l'Elenco Prezzi Unitari.

CAPITOLO VI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 15 INIZIO DEL SERVIZIO E PENALE PER IL RITARDO

L'impresa è tenuta ad iniziare il servizio entro giorni 20 (venti) dalla data di stipula del contratto; in caso di ritardo gli sarà applicata una penale dell'uno per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Qualora il ritardo superi il termine di ulteriori 15 (quindici) giorni, la Stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione, salvo i maggiori danni; la Stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

L'impresa potrà sviluppare i servizi nell'ordine di esecuzione che verrà dettato dal committente dei lavori, tramite relativo programma redatto dal Direttore dell'esecuzione; peraltro, il Direttore dell'esecuzione ha facoltà di modificare il programma suddetto in base ai propri criteri di priorità.

Conformemente all'art.310 del D.P.R. 207/2010, l'esecutore del contratto non può apportare alcuna modifica allo stesso.

Art. 16 NORME PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO E ALTRI ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'ESECUTORE

Oltre a tutte le spese obbligatorie previste per legge ed a quanto specificato nel presente capitolato, sono a carico dell'Esecutore tutti gli oneri qui appresso indicati che si intendono compensati nei prezzi dei servizi a misura di cui al precedente art. 2 e ad elenco prezzi:

tutte le spese di contratto come le spese di registrazione del contratto, ove richiesta, diritti e spese contrattuali, ed ogni altra imposta inerente i servizi;

le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità ricadrà, pertanto, sull'Esecutore con pieno sollievo dell'Appaltante quanto del personale da esso preposto alla direzione e sorveglianza;

le spese occorrenti per mantenere e rendere il transito ed effettuare le segnalazioni di Legge, sia diurne che notturne, sulle strade in qualsiasi modo interessate dai servizi;

il risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennità a quei proprietari i cui immobili fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dell'intervento;

la formazione di cantieri, baracche per alloggio operai ed in genere per tutti gli usi occorrenti all'Esecutore per l'esecuzione dei lavori appaltati;

fornitura, dal giorno della consegna dei lavori, sino a lavoro ultimato, di strumenti topografici, personale e mezzi d'opera per tracciamenti, rilievi, misurazioni e verifiche di ogni genere;

l'Esecutore si obbliga, prima dell'inizio dei servizi, a verificare l'assenza di sottoservizi (acquedotto, gas, cavi elettrici, linee telefoniche, tubature fognarie, ecc.);

ad assumere la responsabilità dei danni derivanti dalla esecuzione dei lavori stessi salvo quanto dovuto ad incuria e/o negligenza dell'Impresa;

è d'obbligo e a carico dell'impresa aggiudicataria la redazione e la presentazione prima dell'inizio dei lavori del Piano Operativo della Sicurezza relativo all'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto, di cui al D. Lgs. 81/2008 (nuovo testo unico sulla sicurezza), detto Piano dovrà essere redatto in conformità delle vigenti disposizioni di legge e di quelle che eventualmente fossero emanate nel corso dei lavori.

Art. 17 TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO SOSPENSIONI — PROROGHE — PENALITÀ

il servizio dovrà essere concluso **entro giorni 150 (centocinquanta)** naturali e consecutivi dalla data di consegna, o in caso di consegna frazionata, dell'ultimo verbale di consegna parziale, comprensivi della tempistica massima del Comando Militare e fissata nella Direttiva M.I. N.001/B.TER./2015 che dovrà rilasciare, a conclusione di tutte le attività previste dal presente CSA, il Verbale di Constatazione.

Per ogni giorno di ritardo sul termine di ultimazione del servizio verrà applicata la penale dell'uno per mille dell'ammontare del prezzo contrattuale.

Qualora il ritardo superi il termine di ulteriori 15 (quindici) giorni, la Stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto, salvo i maggiori danni; la Stazione appaltante si riserva, altresì, la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Non danno diritto a proroghe o compensi quelle sospensioni parziali di ordine cautelativo che il Direttore dell'esecuzione riterrà utile ordinare ai fini del buon esito dell'intervento.

Non saranno ammesse sospensioni o proroghe per l'ultimazione dei lavori se non in casi assolutamente eccezionali, valutati tali dall'Ente appaltante. Per le sospensioni non spetta all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo ma la durata della sospensione stessa non è calcolata nel termine fissato nel contratto per l'ultimazione del servizio.

Art. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto in tutti i casi individuati dagli artt. 1453 e segg. del codice civile, nonché nei casi previsti dall'art. 134 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Quando l'Appaltatore si rende colpevole di frode o di grave negligenza e contravvenga agli obblighi ed alle convenzioni stipulate, l'Amministrazione appaltante, ai termini dell'art. 340 della legge 20 marzo 1865 n° 2248 sui lavori pubblici, è in diritto di rescindere il contratto d'appalto e di procedere all'esecuzione d'ufficio a danno dell'Impresa per quelle spese alle quali l'Amministrazione sarà soggetta per il nuovo contratto o per l'eventuale esecuzione d'ufficio.

Così in caso di abbandono di lavoro da parte dell'Impresa, o di sospensione, anche parziale, non autorizzata dalla Direzione dei Lavori, oppure qualora il progressivo avanzamento dei lavori non dia all'Amministrazione sicuro affidamento (a suo insindacabile giudizio) che i lavori appaltati non potranno essere portati regolarmente a compimento nel termine stabilito dal contratto, e per ritardo superiore a un sesto del tempo utile prescritto, l'Amministrazione avrà diritto in qualunque momento di rescindere il contratto stesso e di procedere all'esecuzione d'ufficio.

Nel caso di rescissione del contratto l'Impresa null'altro avrà diritto di pretendere all'infuori dell'importo dei lavori regolarmente eseguiti e contabilizzati, da liquidarsi in base ai prezzi di contratto depurati del ribasso d'asta su stato di consistenza redatto dall'Amministrazione in contraddittorio con l'Impresa stessa e, in sua assenza, con l'assistenza di testimoni idonei. Nel caso di rescissione del contratto, per le causali di cui sopra, la cauzione depositata dall'Impresa sarà incamerata dall'Amministrazione salvo ed impregiudicato il diritto di quest'ultima al risarcimento dei danni.

Art. 19 TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

L'Esecutore è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti occupati nei servizi costituenti oggetto del presente capitolato e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore, per la zona e nei tempi in cui si svolgono i lavori ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'Esecutore anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalle dimensioni dell'impresa di cui è titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

L'impresa è responsabile in rapporto all'Ente appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti.

L'Esecutore dovrà osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, previdenza, sicurezza, condizioni di lavoro, assicurazione e assistenza dei lavoratori e comunicare, non oltre 15 (quindici) giorni dalla data della consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli istituti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e antinfortunistici.

L'Esecutore dovrà altresì ottemperare a quanto previsto in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Art. 20 CONTO FINALE E ATTESTAZIONE DELLA REGOLARE ESECUZIONE

La relazione sul conto finale, comprensiva degli atti di contabilità finale, verrà compilata entro giorni 30 (trenta) dalla data di ultimazione del servizio, individuata dalla data di consegna del rapporto finale sul servizio reso sia in sito sia in laboratorio.

L'impresa avrà diritto al pagamento a saldo che sarà effettuato dopo presentazione degli atti di contabilità finale, della relazione sul conto finale e dell'attestazione della esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione.

Art. 21 CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Ente Appaltante e l'Esecutore sull'interpretazione e la esecuzione del contratto e delle norme applicabili al rapporto, sia durante il corso dei lavori che al termine del contratto, che non si

siano potute definire in via amministrativa, si farà ricorso all'Autorità Giudiziaria, foro di Palermo, con esclusione della competenza arbitraria.

CAPITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI E NORME PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Art. 22 DISPOSIZIONI GENERALI

Il Ministero della Difesa, in ottemperanza all'art. 22 del D. Lgs. N° 66/2010 (di seguito indicato "Codice") e successive modifiche e/o integrazioni, è responsabile della vigilanza/sorveglianza sulle attività di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici (di seguito Bonifica Bellica), svolte da imprese specializzate iscritte all'Albo istituito dal D.I. 82/2015, avvalendosi all'uopo delle competenti articolazioni esecutive periferiche.

Nell'attività di Bonifica Bellica dovrà essere impiegato esclusivamente personale qualificato ed in possesso di brevetto in corso di validità, rilasciato a seguito della frequenza dello specifico corso organizzato dalla Direzione dei Lavori e del Demanio del Segretariato Generale della Difesa. Il personale dell'Amministrazione della Difesa (di seguito A.D.) preposto all'attività di sorveglianza ha l'obbligo di disporre l'immediato allontanamento dall'area sottoposta a Bonifica Bellica del personale sprovvisto della citata qualifica, diffidando formalmente per iscritto l'Impresa appaltatrice provvedendo a segnalare l'evento all'Ufficio Albo.

La ditta incaricata del Servizio di Bonifica Bellica (di seguito "Ditta Incaricata") dovrà presentare, prima dell'effettivo inizio del servizio e non oltre il giorno di inizio delle prestazioni, al competente Reparto Infrastrutture l'elenco nominativo del personale, la relativa specializzazione, la costituzione della squadra-tipo nonché l'elenco dei materiali e delle attrezzature che intende impiegare nella specifica area da bonificare.

L'A.D. si riserva il diritto di rivendicare la proprietà di residuati bellici, esplosivi e non, di interesse storico ovvero addestrativo, rinvenuti nelle aree interessate al Servizio di Bonifica Bellica, che in caso contrario saranno oggetto di smaltimento cura della "Ditta Incaricata" (dopo eventuale inertizzazione).

Nelle presenti prescrizioni con il termine ordigni esplosivi, bombe, i proiettili ed i residuati bellici di ogni genere e tipo.

Art. 23 NORME RELATIVE AGLI ONERI E RESPONSABILITÀ

La Ditta Incaricata del Servizio di Bonifica Bellica deve avere la piena disponibilità delle necessarie attrezzature, mezzi e materiali (in perfetto stato di efficienza), sulla base del requisito minimo previsto dalla categoria e classifica di iscrizione all'Albo, ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e delle proprie maestranze. In merito a ciò, l'Impresa assume ogni onere, gravame, conseguenza e responsabilità per tutto ciò che possa accadere durante e dopo l'esecuzione delle operazioni di Bonifica Bellica, per cause o implicazioni dirette e indirette. Tali oneri rimarranno comunque a suo carico anche osservando ogni buona regola d'arte, ogni prescrizione per la prevenzione degli infortuni in ottemperanza alle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., di tutte le norme generali e particolari di queste prescrizioni e della legislazione vigente.

Oltre alla responsabilità verso l'Amministrazione Difesa e verso terzi, la Ditta Incaricata deve dichiarare di assumersi l'onere del risarcimento dei danni derivanti dallo scoppio accidentale di ordigni esplosivi che non fossero rinvenuti durante l'esecuzione della Bonifica Bellica, sottoscrivendo al riguardo apposita polizza assicurativa con massimale commisurato al rischio dell'intervento (Art. 9, comma 13 del D.I. 11 maggio 2015, n. 82).

Art. 24 NORME RELATIVE AL PERSONALE ED ALLA ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Tutto personale (Dirigenti Tecnici, Assistenti Tecnici e Rastrellatori) della Ditta Incaricata dell'esecuzione del Servizio di Bonifica Bellica, presente nell'area di cantiere, dovrà essere in possesso dell'apposito Brevetto rilasciato dal Ministero della Difesa. La direzione tecnica ed organizzativa del Servizio di Bonifica Bellica compete al Dirigente Tecnico della Ditta Incaricata, il quale dovrà presenziare alla consegna delle aree da bonificare e sarà, successivamente, responsabile dell'attività di controllo sulle modalità operative attuate durante la fase esecutiva, che dovranno essere svolte in aderenza alle Prescrizioni Tecniche fornite dall'organo esecutivo periferico.

La direzione operativa del Servizio di Bonifica Bellica nonché la responsabilità della tenuta dei relativi documenti di cantiere (rapporto giornaliero delle attività di bonifica bellica, planimetrie, disegni ecc.) dovranno essere affidati ad un Assistente Tecnico, che dovrà assicurare la sua costante presenza durante le operazioni.

L'esecuzione pratica delle attività di ricerca, individuazione e scoprimento di ordigni esplosivi residuati bellici compete al Rastrellatore. In casi particolari, a carattere eccezionale e per periodi di tempo limitati, potrà essere impiegato nelle funzioni di Rastrellatore anche l'Assistente Tecnico responsabile, ferma restando la composizione della squadra tipo minima (come da Allegato "A" al D.I. n. 82 del 11/05/2015).

L'attività di ricerca consiste nel controllare mediante l'uso degli appositi apparati tutta l'area da bonificare, provvedendo preliminarmente a:

- suddividere la stessa in parti dette "campi", che dovranno essere numerati secondo un ordine stabilito ed una progressione razionale. Essi verranno indicati su idonea planimetria ed individuati materialmente con apposite tabelle, alle estremità degli stessi "campi";

- suddividere i "campi" in "strisce" da delimitare con fettucce, nastri, cordelle, ecc., al fine di permettere la razionale, progressiva e sicura esplorazione con gli apparati;
- eseguire il preventivo taglio di eventuale vegetazione che ostacoli l'impiego corretto e proficuo dell'apparato rilevatore, trasportandola fuori dalle "strisce".

Art. 25 NORME DI SICUREZZA

La Bonifica Bellica deve essere eseguita ponendo in essere tutte le particolari precauzioni intese ad evitare danni alle persone ed alle cose, osservando a tale scopo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza

Al riguardo, le aree da bonificare dovranno essere opportunamente recintate, qualora non sussistano già altri impedimenti quali barriere o recinzioni, e segnalate con appositi cartelli indicatori di pericolo. Qualora necessario, la "Ditta Incaricata" dovrà richiedere alle competenti Autorità l'emanazione di speciali provvedimenti per disciplinare il movimento di autoveicoli e persone nelle zone da bonificare e nelle loro adiacenze. Infine, rientrando le imprese specializzate in Bonifica Bellica nel gruppo A della classificazione prevista dal Decreto del Ministero della Salute 15 luglio 2003, n. 388, nell'ambito del cantiere dovrà essere operante, per l'intero orario lavorativo giornaliero, un posto di primo soccorso gestito da personale all'uopo abilitato ed attrezzato con i presidi medici previsti dagli Allegati 1 e 2 del predetto Decreto. Dovrà, inoltre, essere data comunicazione all'Azienda Unità Sanitaria Locale competente sul territorio in cui si svolge l'attività, per la predisposizione degli interventi di emergenza, assicurando altresì la disponibilità di un idoneo collegamento telefonico/radio con il più vicino ospedale (indicato dall'ASP), sul quale evacuare eventuale personale traumatizzato in caso di scoppio accidentale di ordigni esplosivi durante le attività di ricerca.

Art. 26 NORME RELATIVE AGLI APPARATI DI RICERCA ED AL LORO IMPIEGO

Gli apparati di ricerca utilizzati, rispondenti alle caratteristiche tecniche definite da GENIODIFE con apposite direttive, dovranno essere in grado di rilevare efficacemente, mediante chiari segnali acustici e strumentali, la presenza nel terreno di oggetti metallici, quali mine, ordigni, bombe, proietti, residui bellici di ogni genere e tipo, interi o loro parti, alle profondità stabilite per ogni "attività di seguito indicata" e ribadite nelle "Norme Tecniche Particolari". Gli apparati di ricerca, normalmente, si distinguono in:

- Rilevatori di metalli ad induzione elettromagnetica (Active Metal Detector), sono apparati in grado di rilevare la presenza di oggetti metallici, anche non ferrosi, a profondità limitata, normalmente entro cm. 30 dal piano di campagna, di conseguenza possono essere impiegati solo in caso di infestazione superficiale del terreno.
- Magnetometri (Passive Metal Detector), sono apparati che sfruttano la variazione del campo magnetico terrestre causata dalla presenza nel terreno di oggetti metallici e sono in grado di rilevarne la presenza anche in profondità. La loro portata normalmente varia in funzione della tipologia del terreno e della massa dell'oggetto da individuare, per cui è necessario procedere alla loro taratura mediante l'uso di una massa campione.

Al riguardo, si precisa che ciascuna delle succitate tipologie di apparati presenta una serie di capacità ma anche di limitazioni, in funzione, oltre che del materiale costituente l'ordigno, anche della composizione mineralogica e dell'umidità del terreno, tali da rendere difficile definire in maniera precisa la profondità di esplorazione che sono in grado di esprimere. Pertanto, sarà cura dell'organo esecutivo periferico territorialmente competente in materia di Bonifica Bellica effettuare congiuntamente alla Ditta Incaricata una serie di prove mirate a determinare la capacità degli apparati di ricerca utilizzati in relazione alla tipologia del terreno dell'area da bonificare.

L'utilizzo di apparati che sfruttano tecnologie diverse, come ad esempio il Georadar (GPR - Ground Penetrating Radar), seppur non specificamente previsti dalla direttiva tecnica sugli apparati di ricerca emanata ai sensi del D.I. 82/2015, potrà essere preso in considerazione, ad integrazione degli apparati tradizionali, nei casi dubbi per avvalorare ovvero smentire la presenza di eventuali ordigni bellici.

Art. 27 NORME GENERALI RIGUARDANTI GLI SCAVI

Gli scavi necessari allo scoprimento degli ordigni bellici individuati dovranno essere effettuati con sistemi e mezzi che non pregiudichino l'incolumità delle maestranze, dei mezzi e delle attrezzature nonché di eventuali manufatti presenti nell'area di cantiere o nelle immediate adiacenze e condotti in modo da raggiungere le profondità necessarie per la identificazione degli ordigni bellici:

- rimuovendo dallo scavo ogni materiale, compreso ceppi, radici, massi, murature e oggetti di varia natura, per verificare la presenza al di sotto degli stessi di eventuali ordigni;
- dando alle pareti degli scavi l'inclinazione necessaria per impedire scoscendimenti o franamenti e per consentire il lavoro del Rastrellatore e l'efficace impiego degli apparati di ricerca;
- aggettando, eventualmente, l'acqua che si infiltrasse negli scavi;
- armando, all'occorrenza, le pareti degli scavi.

Art. 28 NORME PER LA GESTIONE DEGLI ORDIGNI BELLICI

In tutti i casi di rinvenimento di ordigni bellici, la Ditta Incaricata ha l'obbligo di:

- sospendere immediatamente le attività di ricerca;

- denunciare il rinvenimento dell'ordigno bellico presso la Stazione dei Carabinieri territorialmente competente, preventivamente informata dello svolgimento delle attività di Bonifica Bellica, fornendo tutte le possibili indicazioni sulla tipologia e pericolosità dello stesso, ivi comprese eventuali immagini anche in formato digitale. Particolare importanza assume tale comunicazione nei casi in cui ci si rendesse conto di trovarsi in presenza di un ordigno con caratteristiche di particolare pericolosità (eventuale presenza di congegni anti-rimozione);
- porre in atto idonea segnaletica di pericolo intorno all'ordigno bellico;
- porre in essere tutti gli accorgimenti ritenuti necessari, da valutare di volta in volta in funzione dei luoghi e della tipologia dell'ordigno, per evitare che estranei possano avvicinarsi all'ordigno ed allo scavo effettuato;
- non riprendere le attività di bonifica prima dell'intervento di personale specializzato dell'A.D. preposto alla successiva neutralizzazione dell'ordigno e che provvederà eventualmente ad emanare il parere di competenza, i vincoli e le limitazioni del caso; l'onere della vigilanza degli eventuali ordigni che si dovessero rinvenire, nelle more del citato intervento, risale comunque alle Forze di Polizia (pena il configurarsi del reato di detenzione abusiva di materiale esplodente);
- visto il parere ed i vincoli imposti dal personale qualificato EOD, sentire il parere del Soggetto Interessato sull'opportunità di emanare un Attestato di Bonifica Bellica parziale al fine di restituire allo stesso un sedime parzialmente liberalizzato, escludendo eventualmente l'area di rispetto imposta dal citato personale qualificato della Difesa; sull'area liberalizzata quest'ultimo potrà operare per il proseguimento dei lavori previsti, condizionatamente ai vincoli imposti dal personale qualificato EOD (i cui tempi di intervento non possono essere pianificati a priori). Tale area, una volta rimosso l'ordigno, dovrà essere sottoposta a garanzia del fondo scavo e successiva bonifica profonda (ove previsto) per il soddisfacimento ed il rispetto delle prescrizioni emanate.

Art.29 NORME ATTINENTI ALLE PRESTAZIONI DI BONIFICA ED ALLE MISURAZIONI

Ogni attività di Bonifica Bellica dovrà essere preventivamente ordinata con apposita comunicazione scritta che precisi il tipo e le prestazioni da eseguire, secondo le indicazioni riportate al successivo Art. 29. La valutazione degli scavi effettuati si farà considerando il volume del solido corrispondente al vuoto degli scavi stessi che, comunque, dovranno essere commisurati alle reali esigenze pur operando in sicurezza. La valutazione delle superfici bonificate avverrà, sempre considerando l'area della proiezione orizzontale del terreno o immobile bonificato.

Art.30 BONIFICA BELLICA SVOLTA IN CONCOMITANZA AD ALTRE LAVORAZIONI

Durante le operazioni di demolizione di fondazioni e sottofondazioni di manufatti nonché di sotto servizi esistenti, laddove sia stato valutato positivamente il rischio di rinvenimento di ordigni bellici, si prescrive l'assistenza tecnica da parte di personale specializzato in Bonifica Bellica, nel rispetto della squadra tipo, con vaglio del materiale e successiva verifica del fondo scavo fino all'imposta delle sottofondazioni stesse.

Art. 31 ATTESTATO DI BONIFICA BELLICA

Una volta ultimate le operazioni di Bonifica Bellica, la Ditta Incaricata rilascia "l'Attestato di Bonifica Bellica". Con tale attestazione l'Impresa si assume la responsabilità di eventuali danni alle persone ed alle cose, comunque derivanti da imperfetta esecuzione delle attività, prima, durante e dopo le operazioni di verifica effettuate dal Ministero della Difesa e fino ad 1 (uno) anno a partire dalla data in cui viene redatto l'Attestato in argomento.

Trascorso il periodo di tempo di un anno dalla data di emissione dell'Attestato, la Ditta Incaricata si intenderà esonerata da qualsiasi responsabilità. Gli incidenti che dovessero eventualmente verificarsi sul terreno bonificato, dopo tale periodo di tempo, si dovranno intendere provocati da causa di forza maggiore, a meno che non risulti provato che l'incidente sia dovuto a colpa grave o dolo della Ditta Incaricata. In tal caso, pur essendo trascorso il termine di un anno dalla data di emissione dell'Attestato di bonifica bellica, la Ditta Incaricata verrà ritenuta pienamente responsabile a tutti gli effetti. La Ditta Incaricata ha l'obbligo di rilasciare l'Attestato di Bonifica Bellica in bollo, su modulo fornito dal Reparto Infrastrutture competente per territorio, per attestare l'effettiva esecuzione del Servizio di Bonifica Bellica, secondo le prescrizioni fornite dall'Amministrazione Difesa, della zona oggetto della prestazione.

L'Attestato in argomento dovrà essere firmato dal Dirigente Tecnico che ha diretto l'attività di bonifica, oltre che dal legale rappresentante della Ditta di bonifica Incaricata e dovrà riportare in calce una dichiarazione da parte del Soggetto Interessato, che confermi la reale esecuzione della prestazione di bonifica da parte della Ditta stessa.

Art.32 CONTROLLI IN CORSO D'OPERA E VERBALE DI CONSTATAZIONE

Essendo l'attività di Bonifica Bellica classificata come un servizio, assumono particolare rilevanza i controlli effettuati in corso d'opera. A seguito di tali controlli, durante i quali dovrà, di norma, essere presente il Dirigente Tecnico della Ditta Incaricata, dovrà essere redatto apposito verbale che riporti in dettaglio quantità e tipologia dei controlli effettuati. Si precisa che i sopralluoghi in corso d'opera sono effettuati a discrezionalità dell'A.D. per appurare l'andamento del servizio. Il relativo Verbale di Constatazione parziale sarà di supporto ai fini del rilascio del Verbale di Constatazione finale, ma non sostituisce quest'ultimo, liberalizzando le sole eventuali aree sottoposte a

verifica con esito positivo. Ricevuta l'Attestato parziale/totale di Bonifica Bellica da parte della Ditta Incaricata, il Reparto Infrastrutture fissa il giorno in cui effettuare la verifica di conformità finale dandone comunicazione formale al Soggetto Interessato, il quale dovrà assicurare la presenza del Dirigente Tecnico responsabile dell'attività. Sulla base dell'esame dell'Attestato di bonifica bellica redatto dalla Ditta, di tutta la documentazione, delle eventuali verifiche di conformità effettuate in corso d'opera e della verifica di conformità finale, il Reparto Infrastrutture rilascia il Verbale di Constatazione. Con tale Verbale si andrà ad attestare:

- la buona esecuzione delle attività di bonifica e la corretta applicazione di tutte le condizioni riportate nelle "Prescrizioni generali tecniche per l'esecuzione del servizio di bonifica";
- lo svolgimento dell'attività di bonifica, in conformità al "progetto" di bonifica medesimo;
- la corrispondenza della situazione di fatto con le presenti "Norme di Carattere Generale". Il Verbale di Constatazione dovrà essere redatto entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione da parte dell'Amministrazione Difesa dell'Attestato di Bonifica Bellica emesso dalla Ditta Incaricata del servizio di bonifica.

Qualora la bonifica interessi aree molto estese, allo scopo di consentire l'utilizzazione delle aree già bonificate, potranno essere emessi, a richiesta del Soggetto Interessato e previa presentazione dell'Attestato di Bonifica Bellica Parziale, Verbal di Constatazione Parziali, imponendo le eventuali limitazioni necessarie per consentire il proseguimento in sicurezza della bonifica nei tratti contigui. Per aree già bonificate, la Ditta Incaricata a cominciare dalla data di rilascio dell'Attestato di Bonifica Bellica si farà carico di tutte le responsabilità evidenziate nel Capitolo III "Norme di Carattere Generale". La Ditta ha, comunque, l'obbligo di posizionare e mantenere efficiente idonea segnaletica atta a delimitare esattamente le aree già bonificate rispetto a quelle ancora da bonificare, ai fini delle successive verifiche per la bonifica complessiva di tutta l'area. La verifica di conformità finale effettuata al termine delle attività di bonifica dovrà comportare il controllo a campione delle aree bonificate, secondo un criterio di casualità, in maniera tale, però, da assicurare comunque la copertura totale dell'area.

Laddove, durante la suddetta attività di controllo, si dovesse rilevare la presenza nel terreno di un ordigno esplosivo o comunque di una massa metallica di qualsiasi tipo, non rilevati in precedenza dall'impresa, la verifica verrà sospesa e la bonifica di tutte le aree oggetto dell'Attestato di Bonifica Bellica si intenderà non eseguita a regola d'arte.

Le prestazioni di bonifica effettuate dalla Ditta Incaricata giudicate non eseguite a regola d'arte dovranno essere ripetute a suo completo carico, salva ogni altra responsabilità connessa all'eventuale scoppio di un ordigno esplosivo nel corso delle operazioni di verifica in parola.

Le risultanze del controllo saranno verbalizzate ed il relativo verbale sarà trasmesso alla Direzione dei Lavori e del Demanio, che avrà cura di annotarlo in apposito registro delle inadempienze, per la successiva valutazione di eventuali sanzioni da adottare a cura del Comitato Tecnico Consultivo di cui all'art. 5 del D.I. 82/2015.

Al termine della nuova Bonifica Bellica, saranno ripetute le verifiche con le norme sopraindicate.

Qualora la Ditta Incaricata dovesse rifiutarsi di ripetere le operazioni di Bonifica Bellica l'organo esecutivo periferico non rilascerà il relativo Verbale di Constatazione e le aree non si intenderanno liberalizzate sotto il profilo bellico.

Nel caso in cui siano stati redatti Verbal di Constatazione parziali, le aree ad essi relative (che devono quindi intendersi liberalizzate) possono essere restituite alla Committenza per gli usi previsti, eventualmente condizionate dalla vicinanza con le aree ancora soggette a successive bonifiche parziali.

Soltanto in questo caso, infatti, decadrebbe l'obbligo di effettuare controlli a campione in fase di verifica finale.

Art.33 NORME TECNICHE PARTICOLARI

1. TAGLIO PRELIMINARE DI VEGETAZIONE SU AREE DA SOTTOPORRE A BONIFICA BELLICA

Tale attività deve essere eseguita in maniera preventiva, allo scopo di eliminare tutta la vegetazione presente sul terreno da bonificare che sia di intralcio ad un corretto impiego degli apparati di ricerca. Il taglio della vegetazione dovrà essere eseguito per "campo" e "striscia" di bonifica, come è stabilito per l'esplorazione con l'apparato di ricerca. Tale operazione deve essere svolta da personale qualificato (Rastrellatori B.C.M.) sotto la supervisione di un Assistente Tecnico B.C.M., nel rispetto della costituzione della squadra tipo, prevedendo l'assistenza di tutte le figure previste dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. per garantire la sicurezza (addetti al primo soccorso, emergenze, etc.). Nel tagliare la vegetazione dovranno essere poste in essere tutte le possibili cautele atte a evitare il fortuito contatto –sia del personale che dei mezzi di lavoro –con eventuali ordigni affioranti. Nel caso di terreni che si possano ritenere infestati da ordigni particolarmente pericolosi (mine anti uomo, bombe a mano inesplose, ecc.), il taglio della vegetazione deve procedere di pari passo con la bonifica superficiale. Durante le operazioni di taglio – nel rispetto delle vigenti disposizioni emanate dall'Autorità Forestale –dovranno essere salvaguardate le piante ad alto fusto e le matricine esistenti. Il materiale tagliato dovrà essere portato fuori da ogni "striscia" prima di procedere al taglio di quella successiva e periodicamente e opportunamente eliminato fuori dai "campi" di lavoro. Nel prezzo sono compresi e remunerati tutti gli oneri suddetti, quale che sia la densità ed il tipo della vegetazione.

2. BONIFICA BELLICA SUPERFICIALE

La bonifica bellica superficiale consiste nelle attività di ricerca, localizzazione e scoprimento di tutti gli ordigni, mine e residui bellici di ogni genere e tipo nonché di tutte le masse metalliche presenti nel terreno fino a cm. 100 di profondità dal piano campagna e nella loro successiva eliminazione, secondo le previste procedure. La bonifica superficiale si articolerà nelle seguenti operazioni:

- suddivisione dell'area da bonificare in "campi" delle dimensioni di m. 50x50 e successivamente in "strisce" della larghezza massima di m. 0,80;
- esplorazione mediante impiego di apposito apparato di ricerca, per "strisce" successive, di tutta la superficie interessata passando lentamente al di sopra di essa, a non più di cm. 5 + 6 di altezza;
- scoprimento degli ordigni e dei corpi metallici segnalati dall'apparato fino alla profondità di cm. 100 dal piano campagna, procedendo negli scavi di avvicinamento secondo le modalità indicate al precedente punto "F" delle NORME GENERALI.

La presente fase del servizio include le seguenti operazioni:

- > localizzazione degli ordigni e corpi metallici;
- > scavo e scoprimento degli stessi entro la profondità di cm. 100 dal piano esplorato;
- > allontanamento eventuale del materiale escavato;
- > esplorazione del fondo dello scavo con l'apparato di ricerca;
- > riempimento sommario degli scavi stessi;
- > smaltimento dei materiali metallici rinvenuti (qualora non di interesse per l'A.D.);
- > operazioni da porre in essere in caso di rinvenimento di ordigni bellici, secondo quanto indicato al punto "G" delle NORME GENERALI.

3. *BONIFICA BELLICA DI PROFONDITÀ MEDIANTE TRIVELLAZIONE*

La Bonifica Bellica di profondità viene svolta per ricercare, individuare e localizzare ordigni o masse ferrose interrati a profondità superiore a cm. 100 dal piano campagna originario. Essa deve essere sempre preceduta dalla bonifica superficiale. La bonifica di profondità si articolerà nelle seguenti operazioni:

- > suddivisione dell'area da bonificare in quadrati aventi il lato di m. 2,80, che dovranno essere opportunamente numerati (come da schema in allegato "A");
- > perforazione al centro di ciascun quadrato, a mezzo di trivella non a percussione, di un foro di diametro maggiore rispetto a quello della sonda dell'apparato rilevatore. Detta perforazione si eseguirà inizialmente per una profondità di cm. 100 dal piano campagna, corrispondente alla quota garantita con la bonifica superficiale preventivamente eseguita.
- > inserimento della sonda dell'apparato rilevatore nel foro già praticato fino a raggiungere il fondo di questo; l'apparato, predisposto ad una maggiore sensibilità radiale, sarà capace di garantire la rilevazione di masse ferrose interrate entro un raggio di m. 2.
- > effettuazione di una seconda perforazione fino a profondità di cm. 300, qualora l'apparato non abbia segnalato interferenze;
- > proseguimento con perforazioni progressive di cm. 200 per volta, indagando il foro con la sonda dell'apparato rilevatore come in precedenza descritto, fino al raggiungimento della quota prevista. Nel caso di terreno inconsistente i fori perforati dovranno essere incamiciati mediante l'impiego di tubi in PVC;
- > trascrizione sul rapporto giornaliero delle attività delle operazioni di perforazione e dell'esito dei progressivi sondaggi;

Una modalità particolare è quella realizzata mediante l'impiego di trivelle che utilizzano aste cave amagnetiche, all'interno delle quali viene calata la sonda magnetometrica, per verificare il fondo foro prima di procedere alla successiva fase di perforazione.

4. *BONIFICA BELLICA DI PROFONDITÀ MEDIANTE PENETROMETRI CON SONDA MAGNETOMETRICA INTEGRATA*

Tale tecnica prevede l'impiego di un penetrometro munito di punta conica con integrato un sensore magnetometrico tri-direzionale in grado di rilevare chiaramente e registrare la variazione di campo magnetico indotta dalla presenza di masse metalliche nel sottosuolo, consentendo l'arresto in sicurezza, in automatico ovvero manuale da parte dell'operatore, del sistema, prima che la punta conica venga a contatto con le predette masse. Il penetrometro deve essere azionato da un sistema di tipo oleodinamico capace di fare avanzare la punta conica nel terreno a velocità costante, in maniera da non indurre vibrazioni. Tale procedura può essere applicata predisponendo una maglia di sondaggio con distanza tra le perforazioni successive minore rispetto a quella prevista al precedente paragrafo 3, comunque tale da essere inferiore rispetto alla comprovata capacità della sonda magnetometrica in relazione alla particolare tipologia del terreno oggetto di indagine. Essendo tale tecnica limitatamente invasiva, riducendo l'interasse tra le perforazioni e la sensibilità della sonda magnetometrica, è particolarmente idonea per l'impiego nelle adiacenze di strutture inamovibili contenenti intelaiature metalliche che possano dare origine ad

interferenze ferromagnetiche a priori non differenziabili da quelle prodotte da un eventuale ordigno bellico interrato.

5. *SCAVO A SEZIONE APERTA CON MEZZI MECCANICI E CONNESSO USO DI APPARATI DI RICERCA*

Tali scavi sono da effettuarsi, a profondità superiore a cm. 100, in terreni di qualsiasi genere, natura e consistenza, sono eseguiti mediante impiego di idonei mezzi meccanici dotati di opportuni sistemi di protezione e muniti di benna liscia, che devono procedere a strati successivi, di spessore non superiore all'accertata capacità di rilevazione degli apparati di ricerca e previa verifica del terreno da escavare. Essi sono, normalmente, finalizzati:

- > all'avvicinamento ed allo scoprimento di ordigni esplosivi o di masse metalliche di qualsiasi genere segnalate dagli apparati di ricerca;
- > scavi di sbancamento in terreni caratterizzati da un alto livello di contaminazione ferromagnetica.

6. *SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON MEZZI MECCANICI E CONNESSO USO DELL'APPARATO DI RICERCA*

Tali scavi sono da effettuarsi, a profondità maggiore di cm. 100, in terreni di qualsiasi genere, natura e consistenza, sono eseguiti mediante impiego di idonei mezzi meccanici dotati di opportuni sistemi di protezione e muniti di benna liscia, che devono procedere a strati successivi, di spessore non superiore all'accertata capacità di rilevazione degli apparati di ricerca e previa verifica del terreno da escavare, fino alla profondità interessata, con verifica del fondo scavo.

Essi sono, normalmente, finalizzati:

- > all'avvicinamento ed allo scoprimento di ordigni esplosivi o di masse metalliche di qualsiasi genere segnalate dagli apparati di ricerca in ambienti ristretti che non consentono l'esecuzione di scavi a sezione aperta;
- > alla posa in opera di cablaggi, condutture di vario genere, impianti di scarico, o reti, da eseguire con una sezione ristretta in terreni caratterizzati da un alto livello di contaminazione ferromagnetica.

7. *SCAVO A MANO E CONNESSO USO DELL'APPARATO DI RICERCA*

Gli scavi a mano si effettuano per consentire lo scoprimento di ordigni esplosivi interrati a profondità superiore a cm. 100 dal piano campagna, laddove, per problemi operativi o mancanza di sufficiente spazio, non sia possibile l'uso di mezzi meccanici. Nello scavo a mano occorre sempre procedere a strati successivi di spessore non superiore a 30 cm. procedendo alla verifica del fondo scavo prima di passare allo strato successivo. Inoltre, si precisa che tale modalità operativa si applica quando si è in prossimità di una un'interferenza ferromagnetica tale da fare presumere la presenza di un ordigno bellico a distanza pari a circa un metro.

8. *BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI SUPERFICIALE E PROFONDA CON IMPIEGO DI APPARATO RILEVATORE, IN PRESENZA D'ACQUA*

Qualora il terreno sul quale occorre eseguire le attività di bonifica bellica si trovi inondato da un quantitativo di acqua meteorica o di falda tale da non garantire l'efficace l'impiego degli apparati di ricerca, bisognerà provvedere, preventivamente, al prosciugamento del terreno mediante l'impiego di pompe idrovore e l'eventuale realizzazione di pozzi di drenaggio. Successivamente si procede con le stesse procedure previste per la bonifica superficiale e quella profonda.

9. *BONIFICA BELLICA PER L'ATTRAVERSAMENTO DI LINEE FERROVIARE O STRADE*

Per le operazioni di bonifica bellica necessarie per la realizzazione di sottopassi in corrispondenza di linee ferroviarie si procederà alla rimozione del materiale di armamento e della sottostante massicciata in pietrisco, con scavo assistito da apparato di ricerca, prima di procedere alle ispezioni in profondità secondo le modalità prescritte. Qualora non fosse possibile procedere alla rimozione del fascio ferroviario, la bonifica del terreno sottostante sarà effettuata mediante la preventiva realizzazione di fori pilota verticali e/o orizzontali al di sotto della massicciata, che ove necessario andranno incamiciati con tubi in PVC, all'interno dei quali sarà inserito l'apparato di ricerca per l'esplorazione del volume di terreno intorno al foro. La distanza tra i fori dovrà essere tale da garantire l'esplorazione di tutto il volume di terreno della sezione da scavare ed un'ulteriore fascia di un metro intorno. Le procedure sopra descritte si applicano anche nel caso attraversamenti al di sotto di infrastrutture stradali o di altro tipo (canali di irrigazione, ecc.).

10. *BONIFICA BELLICA PROPEDEUTICA ALLA SPINTA DI MONOLITI AL DI SOTTO DI STRADE O FERROVIE*

Nei casi in cui per garantire l'operatività della soprastante struttura, sia necessario realizzare sottopassi mediante infissione di monoliti in c.a. al di sotto della sede stradale o ferroviaria, il volume di terreno interessato all'avanzamento delle pareti nonché delle solette, inferiore e superiore, del monolite più una fascia della larghezza di un metro dall'intradosso e dall'estradosso dovrà essere esplorato mediante perforazione di fori orizzontali e/o verticali al cui interno dovrà essere inserito l'apparato di ricerca (come da schema in allegato "B"). La perforazione dei fori dovrà procedere per fasi successive, in maniera tale da garantire la verifica preventiva del terreno interessato prima di avanzare con la perforazione seguente. Dopo ogni spinta del monolite, l'asportazione del terreno di scavo all'interno dello stesso deve avvenire previa verifica con l'apparato di ricerca ed eventuale vaglio del materiale di scavo in caso di interferenze ferromagnetiche diffuse.

REP. N.	SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO
---------	-------------------------------

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

O.P.C.M. 3887/2010

UFFICIO EX O.C.D.P.C. N.148/2014

Contratto per Servizi Complementari di cui all'art. 57 comma 5 D.LGS.

163/2006 - Progettazione ed esecuzione del servizio di Bonifica Bellica

Terrestre per i lavori di AMPLIAMENTO DELLA DISCARICA DELLA

PIATTAFORMA IMPIANTISTICA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI NON

PERICOLOSI IN CONTRADA TIMPAZZO NEL COMUNE DI GELA - CUP:

034E13000330001, CIG: xxxxxx -

L'anno xxxxx, il giorno xxxxx del mese di xxxxx, presso la sede del Dipartimento
--

Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, sito in Palermo, viale Campania n. 36/a, avanti

a me Dott. Giuseppe Di Giovanni, ufficiale rogante, autorizzato a rogare atti

nell'interesse dell'Ufficio ex O.C.D.P.C. n.148/2014 giusta combinato disposto
--

Decreto del Dirigente Generale n.26 del 26/02/2010 e nota prot. n. xxxxx del
--

xxxxx, firma digitale intestata al suddetto, rilasciata da xxxxx, n. di serie xxxxx,
--

valida fino al xxxxx e non revocata, si sono costituiti:
--

- l'ufficio del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ex O.C.D.P.C. n°
--

148 del 18/02/2014 (Cod. Fisc. 97250160823), con sede in Palermo, Viale

Campania n° 36/A, in persona del Dirigente Generale, dott. Maurizio Pirillo,
--

nato a Palermo (PA) il 07/03/1962, domiciliato per la carica presso la sede

prima indicata (in seguito il "Committente" o "stazione appaltante")
--

- e la PARADIVI SERVIZI S.r.l. n.q. di Capogruppo dell'A.T.I. PARADIVI
--

SERVIZI S.r.l. (capogruppo) e COSPIN S.r.l., cod. fisc. 02681420879, p. iva

07797300584, con sede in Siracusa, Via Melilli Contrada Bagali s.n.c.,
iscritta al Registro delle Imprese di Siracusa, rappresentata da
Amministratore Unico e legale rappresentante, signor Paratore Tindara Maria
Rita nata a Catania il 29/12/1975, cod. fisc. PRTTDR75T69C351Y (in seguito
"l'Appaltatore" o "la Società"),

premessi che:

- con Ordinanza commissariale n. 365 del 27/12/2013 è stato approvato e
finanziato il progetto definitivo dell'AMPLIAMENTO DELLA DISCARICA DELLA
PIATTAFORMA IMPIANTISTICA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI NON
PERICOLOSI IN CONTRADA TIMPAZZO NEL COMUNE DI GELA;
- con Ordinanza a contrarre n. 365 del 27/12/2013, il Committente ha indetto
una gara con procedura aperta per l'affidamento della progettazione
esecutiva e l'esecuzione dei lavori dell'AMPLIAMENTO DELLA DISCARICA
DELLA PIATTAFORMA IMPIANTISTICA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI NON
PERICOLOSI IN CONTRADA TIMPAZZO NEL COMUNE DI GELA;
- con Ordinanza/Disposizione n. 24 del 31/03/2015 il Committente ha
approvato l'aggiudicazione all'Appaltatore (aggiudicazione definitiva) sulla
base dell'offerta da questi presentata;
- ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 5 dell'art. 57 del D.Lgs.
163/2006, le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara: "per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto
iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista,
sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del
progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico

che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a.1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;

- a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale"

- visto il Parere Vincolante del 10° Reparto Infrastrutture Ufficio B.C.M. prot.n.12848 del 03/08/2016;

- la spesa per l'intervento trova copertura finanziaria nel quadro economico dell'intervento "AMPLIAMENTO DELLA DISCARICA DELLA PIATTAFORMA IMPIANTISTICA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI IN CONTRADA TIMPAZZO NEL COMUNE DI GELA";

- Preso Atto delle risultanze, delle verifiche e degli accertamenti effettuati dal RUP con nota prot.n. 47975 del 14/11/2016, il quale in definitiva ha attestato che i lavori complementari previsti nel progetto in esame rientrano nella casistica di cui al comma 5 dell'art. 57 del D.Lgs 163/2006;

- che con nota prot. xxxxx del xxxxx è stata richiesta alla Società la documentazione necessaria per la sottoscrizione del contratto,

- con nota assunta a prot. xxxxx del xxxxx la Società ha fatto pervenire la documentazione richiesta con la citata nota prot. xxxxx;

- che in data xxxxxx prot.n. xxxxx è stata acquisita la certificazione circa la

regolarità contributiva delle Società e che la stessa risulta regolare;

- che in sede di gara l'Aggiudicatario ha prodotto il protocollo di legalità C. A.

Dalla chiesa debitamente sottoscritto ed il Patto d'integrità;

- è stata richiesta alla Prefettura di xxxxx l'informativa antimafia di cui all'articolo 84, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011, pervenuta con esito favorevole in data xxxxx assunta a prot.xxxxx del xxxxx;

- l'Appaltatore ha giudicato i lavori realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

- in data 15/09/2016 il Committente e l'Appaltatore hanno sottoscritto il contatto d'appalto registrato all'Agenzia delle Entrate di Palermo Serie 1 numero 6752 del 20/09/2016 per l'appalto "PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DELL'AMPLIAMENTO DELLA DISCARICA DELLA PIATTAFORMA IMPIANTISTICA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI IN CONTRADA TIMPAZZO NEL COMUNE DI GELA";

- con nota prot. 39980 del 22/09/2016 il Committente ha richiesto all'Appaltatore un preventivo di spesa per l'espletamento dell'intervento di bonifica bellica;

- con nota assunta a prot.n. 44808 del 24/10/2016 l'Appaltatore ha trasmesso il preventivo di spesa per l'espletamento dell'intervento di bonifica bellica;

- con nota prot. 47061 del 08/11/2016, il Committente ha comunicato all'Appaltatore l'intenzione di eseguire l'intervento alle medesime condizioni di cui al contratto d'appalto del 15/09/2016 registrato all'Agenzia delle Entrate di Palermo Serie 1 numero 6752 del 20/09/2016, così come previsto alla lettera a), comma 5, dell'art. art. 57 del D.Lgs 163/2006;

- con nota assunta a prot.n. 49774 del 24/11/2016, l'Appaltatore ha confermato la propria disponibilità ad eseguire l'intervento alle medesime condizioni di cui al di cui al contratto d'appalto del 15/09/2016, registrato all'Agenzia delle Entrate di Palermo Serie 1 numero 6752 del 20/09/2016;
- con Ordinanza a contrarre n. xxxxx del xxxxx, il Committente ha affidato, ai sensi della lettera a), comma 5, dell'art. art. 57 del D.Lgs 163/2006, all'Appaltatore l'espletamento dell'intervento di bonifica bellica relativa ai lavori dell'AMPLIAMENTO DELLA DISCARICA DELLA PIATTAFORMA IMPIANTISTICA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI IN CONTRADA TIMPAZZO NEL COMUNE DI GELA;

tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il Committente affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per "Servizio di Bonifica Bellica Sistemica precauzionale da ordigni esplosivi residuati bellici sec. Direttiva M.I. N. 001/B.TER./2015" propedeutico ai lavori di AMPLIAMENTO DELLA DISCARICA DELLA PIATTAFORMA IMPIANTISTICA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI IN CONTRADA TIMPAZZO NEL COMUNE DI GELA (nel seguito anche "Discarica")
2. L'intervento sarà eseguito secondo quanto previsto nel Parere Vincolante prot. 12848/BCM/9.3.2.9/S.12425 del 03/08/2016, che si intende qui riportato, con Ditta specializzata iscritta all'albo delle imprese specializzate nella bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici, sec. D.M. 11/05/2015 n°82 e Legge 01/10/2012 n°177.
3. Il servizio da effettuare è quello previsto dagli allegati (art. 2) al presente Contratto.

Art. 2 DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte del presente contratto i seguenti documenti:
2. Parere Vincolante all'esecuzione del servizio di Bonifica Bellica" prot. 12848/BCM/9.3.2.9/S.12425 del 03/08/2016;
3. Capitolato Speciale d'Appalto;
4. Elaborati Grafici indicanti le aree di intervento;
5. l'elenco dei prezzi unitari;
6. i piani di sicurezza di cui all'art. 131 del Codice;
7. il crono-programma;
8. le polizze di garanzia;
9. atto notarile di costituzione di A.T.I. registrato a Catania Serie 1T n.7041 del 13/4/16.
10. 2. Il CSA, l'Elenco dei prezzi unitari e l'atto notarile di costituzione di A.T.I. sono materialmente allegati al presente contratto d'appalto; i restanti allegati pur non materialmente allegati sono conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti..
11. In caso di discordanza tra i vari elaborati progettuali si adotterà la soluzione più favorevole e vantaggiosa per il Committente.
12. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, dalle relazioni e piani di progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Art. 3 AMMONTARE DELL'APPALTO – INVARIABILITA'

1. L'importo complessivo dell'appalto a base di offerta ammonta a € 310.371,80

(euro trecentodiecimilatrecentosettantuno/80), IVA esclusa, di cui:

➤ € 299.675,85 (euro duecentonovantanovemilaseicentosettantacinque/85)

per i lavori soggetti a ribasso d'asta;

➤ € 10.695,95 (euro diecimilaseicentonovantacinque/95) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

2. L'importo complessivo dell'affidamento (importo contrattuale) ammonta a €

200.823,79 (euro duecentomilaottocentoventitre/79)

➤ € 190.127,84 (euro centonovantamilaentoventisette/84) per i lavori al netto del ribasso d'asta offerto (36,5555%);

➤ € 10.695,95 (euro diecimilaseicentonovantacinque/95) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

3. L'Appaltatore rimane responsabile del progetto e delle sue eventuali carenze e risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di dette carenze.

4. L'importo contrattuale è "a misura", ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del Codice.

5. Non si applica alcuna revisione dei prezzi né il comma 1 dell'art. 1664 del c.c.

Si richiama il contenuto dell'art. 133 del Codice.

Art. 4 CONSEGNA DEI LAVORI

1. La consegna dei lavori sarà effettuata entro 15 giorni dal rilascio del nullaosta da parte del 10° Reparto Infrastrutture Ufficio BCM del Comando Militare di Napoli.

2. Nell'ipotesi in cui vi siano aree ed immobili non disponibili, l'Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la

realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

Art. 5 CONDOTTA DEL SERVIZIO E DIRETTORE TECNICO DEL CANTIERE

1. Ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Generale d'Appalto D.M. n°145/2000, l'Appaltatore che non conduce personalmente le attività deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione del Contratto.

2. L'Appaltatore è responsabile dell'operato del proprio rappresentante. Il suddetto mandato deve essere conferito per atto pubblico e depositato presso la Committente che ne darà comunicazione al DL.

3. Per tutta la durata dell'Appalto, l'Appaltatore o il suo rappresentante deve garantire la presenza nel luogo in cui si esegue l'attività.

4. In presenza di gravi e giustificati motivi la Committente, previa motivata comunicazione, ha diritto di esigere dall'Appaltatore la sostituzione immediata del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore od al suo rappresentante.

5. Il giorno stabilito per la consegna dei lavori l'Appaltatore deve indicare il soggetto cui viene affidata la direzione tecnica del cantiere. Fatti salvi gli obblighi e le responsabilità del Direttore Tecnico dell'impresa, l'Appaltatore è tenuto ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad apposito personale, fornito almeno di diploma tecnico, iscritto all'albo professionale o alle proprie stabili dipendenze, il quale rilascerà dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico con firma autenticata da notaio, anche in merito alle responsabilità per infortuni, essendo responsabile del rispetto della piena applicazione delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, anche da parte di tutte le imprese subappaltatrici impegnate nella esecuzione dei lavori (art. 18, c. 8, L. 55/1990). Ai sensi

dell'art. 6 del Capitolato Generale D.M. n°145/2000, il direttore tecnico può coincidere con il rappresentante delegato di cui si è detto in precedenza.

6. Nel caso in cui l'Appalto sia affidato ad un raggruppamento temporaneo di imprese o ad un consorzio, l'incarico della direzione del cantiere deve essere attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti in cantiere.

Tale delega deve indicare specificamente le attribuzioni del direttore anche in relazione a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere medesimo.

7. Previa motivata comunicazione all'Appaltatore, la Committente ha il diritto di chiedere la sostituzione del direttore di cantiere per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

Art. 6 DISCIPLINA E BUON ORDINE DEL CANTIERE

1. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti ed agli operai le norme di legge, i regolamenti nonché le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

2. Il Committente ha il diritto di ordinare l'allontanamento e la sostituzione dei dipendenti e degli operai a causa della loro imperizia, incapacità o negligenza.

3. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti della Committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Art. 7 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL'APPALTO

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore conferma ed accetta quanto già confermato ed accettato con la presentazione dell'offerta in ordine alle condizioni dell'Appalto previste nel presente Contratto e nel CSA.

2. Durante l'esecuzione del servizio, pertanto, l'Appaltatore non potrà eccepire né fare oggetto di riserve fatti, circostanze e/o condizioni che dipendano

direttamente o indirettamente dalla mancata conoscenza di quanto previsto dagli atti sopra citati.

Art. 8 OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE

1. Nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente Contratto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro, nelle leggi, nei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e gli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui svolgono i lavori suddetti.

2. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è applicata una ritenuta dello 0,50%.

3. La Committente dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli Enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.

4. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli Enti suddetti non abbiano comunicato alla Committente eventuali inadempienze.

5. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dalla dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

6. L'Appaltatore è responsabile nei confronti della Committente dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti anche in casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi di subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non

esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Committente.

7. L'Appaltatore ai sensi del D.P.C.M. 187/91, art. 2, ha l'obbligo di comunicare alla Committente, in corso d'opera, eventuali intervenute variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato ai sensi dell'art. 1 del medesimo D.P.C.M.

8. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

9. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
- e) le vie di accesso al cantiere;
- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

10. Risultano a carico dell'Appaltatore l'assolvimento di tutti gli adempimenti correlati alla gestione dei rifiuti secondo quanto sancito dalla normativa vigente in materia.

Art. 9 OSSERVANZA DELLE NORME

1. Nell'esecuzione del presente Contratto, l'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e in generale di tutte le norme vigenti nelle materie inerenti l'oggetto dell'Appalto, comprese quelle che dovessero essere emanate nel corso del Contratto medesimo.

Art. 10 RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

1. Fermo restando quanto stabilito nel CSA, con la sottoscrizione del Contratto l'Appaltatore assume la piena responsabilità dell'esatto adempimento delle obbligazioni previste nel Contratto, della perfetta esecuzione e riuscita del servizio e buona condotta dello stesso.

2. La sorveglianza esercitata dalla Committente e dai suoi rappresentanti, così come la rispondenza dell'attività eseguita agli elaborati progettuali ed ai documenti contrattuali, anche se approvati dalla Committente stessa, non sollevano in alcun caso l'Appaltatore dalla integrale responsabilità di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 del codice civile in ordine alle opere eseguite, né potranno essere invocate per giustificare imperfezioni di qualsiasi natura che si venissero a riscontrare o per negare la responsabilità dell'Appaltatore verso la Committente e verso i terzi.

3. E' inoltre a carico dell'Appaltatore la più ampia ed esclusiva responsabilità - con totale esonero della Committente e del personale preposto alla direzione tecnico-amministrativa dei lavori da ogni e qualsiasi azione - per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento

derivare alle persone ed alle cose durante l'esecuzione dei lavori appaltati.

Art. 11 TERMINI DI ULTIMAZIONE

1. I tempi previsti per il completamento delle attività oggetto del presente contratto sono di giorni naturali e consecutivi 150 a decorrere dalla data di consegna del servizio ed includono la tempistica massima del Comando Militare secondo la Direttiva M.I. N.001/B.TER./2015 per le necessarie approvazioni.

Art. 12 PENALI PER RITARDATO ADEMPIMENTO

1. Il ritardo nella consegna del risultato delle prestazioni affidate comporta una penale pari all'uno per mille dell'importo dei corrispettivi di cui all'articolo 3, per ogni giorno di ritardo.

2. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità della Società di Ingegneria per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione committente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che l'Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili alla Società di Ingegneria.

Art. 13 SUBAPPALTO

1. 1. Previa autorizzazione del Committente nel rispetto dell'art. 118 del Codice, le prestazioni oggetto del presente Contratto possono essere subappaltate. Il Committente non prevede il pagamento diretto dei subappaltatori.

Art. 14 COLLAUDO

1. L'ammontare del saldo finale potrà essere corrisposto solo a seguito dell'approvazione amministrativa del Collaudo finale.

2. L'Appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di

riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti.

3. Rimane a cura dell'Appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.

4. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Amministrazione prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

6. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà dell'Amministrazione richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

7. Durante l'esecuzione dei lavori l'Amministrazione può comunque effettuare operazioni di verifica volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

Art. 15 CAUZIONE DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'art. 113 del Codice, l'Appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n° xxxx in data xxxxx rilasciata da xxxxx

per l'importo di € xxxxx (50% dell'importo contrattuale, in applicazione dei benefici previsti dall'art. 75, comma 7, del Codice);

Art. 16 ASSICURAZIONI

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti e dell'articolo 125 del d.P.R. n. 207 del 2010, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'Appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del verbale di constatazione, con polizza numero xxxxx in data xxxxx rilasciata dalla società xxxxx agenzia xxxxx, come segue:

- a) per danni di esecuzione per un massimale di euro xxxxx (xxxxx/xxxxx);
- b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro **500.000,00** (cinquecentomila/00).

3. Le polizze di cui al presente articolo sono state rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

Art. 17 PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1. I pagamenti dei lavori avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungano l'importo netto non inferiore al **10% (dieci per cento)** dell'importo contrattuale al netto della ritenuta di cui al comma 7.

2. E' onere della parte appaltatrice comunicare per iscritto al Direttore per l'Esecuzione l'intervenuto avanzamento dei lavori eseguiti fino ad un importo tale da giustificare l'emissione di un certificato di pagamento ai sensi di quanto previsto dalla presente disposizione, fermo restando che, in mancanza della suddetta comunicazione, nessuna pretesa parte appaltatrice potrà avanzare nei confronti della stazione appaltante per un'eventuale ritardata contabilizzazione dei lavori e una conseguente ritardata emissione del relativo certificato di pagamento.

3. In deroga a quanto sopra:

a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso l'importo residuo è liquidato col conto finale;

b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui sopra.

4. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

5. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una

garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice e dell'articolo 124, comma 3, del Regolamento, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio a decorrere dalla data di emissione del certificato di collaudo.

6. In ogni caso se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.

7. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento (0,50%) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

8. Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale.

9. Il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'appaltatore entro 30 giorni dalla sua redazione.

Art. 18 PERSONE CHE POSSONO RISCOUTERE E CONTO CORRENTE

DEDICATO

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario.

2. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti, del capitolato generale d'appalto, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, i signori:

- Tindara Paratore Maria Rita, nata a Catania (CT) il 29/12/1975 - C.F.:

PRTTDR75T69C351Y;

autorizzati ad operare sul conto di cui al comma successivo.

3. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT91M0200884071000101462215 - ABI: 02008 - CAB: 84071 - CIN: M - C/C: 000101462215 acceso presso Banca Unicredit - Filiale di Misterbianco (CT), ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.

4. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla Committente.

5. In difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi alla Committente per pagamenti a persone non autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere.

Art. 19 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il presente Appalto potrà essere risolto dalla Committente, mediante semplice lettera raccomandata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriore adempimento, nei casi previsti dagli artt. 135 e 136 del Codice e, in particolare, nei seguenti casi:

- a) per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell'Appaltatore;
- b) per frode nell'esecuzione dei lavori;
- c) in caso di ingiustificata sospensione sostanziale, o sospensioni sostanziali se più di una, dei lavori per un periodo cumulato superiore a 60 giorni

naturali e consecutivi;

d) quando risulti accertato il mancato rispetto della disciplina del subappalto;

e) nei casi previsti dall'art. 131 del Codice (inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale);

f) in caso di cessione in tutto o in parte del Contratto;

g) in caso il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata (art. 2 comma 2 L.R. n° 15/2008);

h) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

i) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

j) mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n° 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto;

k) in tutti gli altri casi previsti dai precedenti articoli e dal CSA.

2. In caso di frode dell'Appaltatore il Committente ha il diritto di sospendere i pagamenti dei lavori regolarmente eseguiti durante il periodo necessario per la definizione dei danni conseguenti al comportamento fraudolento dell'Appaltatore.

3. In caso di risoluzione del Contratto per colpa dell'Appaltatore il Committente avrà diritto al risarcimento del danno.

4. Quando, nel corso dell'opera, si accerti che la sua esecuzione non proceda secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il Committente può fissare un congruo termine entro il quale l'Appaltatore si deve conformare a tali

condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto, salvo il diritto del Committente al risarcimento del danno.

5. Resta sin d'ora inteso tra le parti che a seguito di sospensione e annullamento giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento dei lavori, il presente Contratto potrà essere risolto mediante semplice lettera raccomandata da inviarsi all'Appaltatore. In tal caso l'Appaltatore nulla potrà pretendere dalla Committente a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extra contrattuale, fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento di ricevimento della lettera raccomandata.

6. In caso di risoluzione del contratto, il Committente provvederà ad escutere la cauzione definitiva, salva comunque la facoltà del Committente medesima di agire per il ristoro dell'eventuale maggior danno subito.

7. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Art. 20 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'Appaltatore, nella qualità, o eventuali subappaltatori o subcontraenti della filiera a qualsiasi titolo Interessata ai lavori, ai servizi e alle forniture del presente contratto, si impegna ad osservare tutte le prescrizioni e condizioni contenute nella legge n° 136 del 13/08/2010.

2. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n° 136/2010 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

3. L'Appaltatore ha indicato apposito conto corrente riportato all'articolo 27, sul quale il Committente farà confluire tutte le somme relative all'appalto e di cui si dovrà avvalere per tutte le operazioni relative al contratto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o postale.

4. Ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della legge n. 136/2010, l'inadempimento degli obblighi di tracciabilità comporta, in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A, ipso iure, la risoluzione del contratto, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

Art. 21 RECESSO DEL COMMITTENTE

1. Il Committente si riserva la facoltà di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione, senza altro onere che il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite fino a quel momento.

2. Il recesso ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all'Appaltatore tramite comunicazione recettizia (esemplificando: fax, telegramma, raccomandata A/R).

Art. 22 ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA E IN MATERIA PENALE

1. Si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, in base alla certificazione rilasciata in data xxxxx assunta a prot. xxxxx del xxxxx della Procura della Repubblica di xxxxx, e alle autocertificazioni prodotte al Committente ai sensi dell'art. 89 del citato decreto legislativo.

2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione

della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

ART. 23 CLAUSOLA DI MANLEVA

1. L'Appaltatore terrà il Committente sollevato e indenne da ogni responsabilità, danni e spese in relazione ad eventuali azioni, pretese e rivalsa anche di terzi connesse o comunque derivanti dall'esecuzione del presente Contratto.

2. L'Appaltatore dovrà, quindi, porre in essere tutte le cautele e gli accorgimenti necessarie ad impedire la produzione di danni, anche indiretti, a persone e/o cose con particolare attenzione all'eventuale presenza di sottoservizi interferenti e agli eventuali danni che possano derivare agli stessi.

3. Resta naturalmente inteso che tutti i maggiori oneri derivanti dall'adempimento delle prescrizioni presente articolo rimarranno a totale carico dell'appaltatore, il quale non avrà diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

Art. 24 PROPRIETA' DEI DOCUMENTI

1. Tutti gli studi, i disegni, le specifiche, i documenti, gli elaborati, nessuno escluso, compresi tutti i documenti di base e tutti i dettagli predisposti dall'Appaltatore nell'ambito delle prestazioni allo stesso affidate in base al presente Contratto, ivi compresi quelli attinenti al settore informatico, rimarranno di proprietà del Committente.

2. L'Appaltatore riconosce, inoltre, ogni più ampio diritto del Committente in merito all'utilizzo della documentazione consegnata, secondo le esigenze proprie del Committente stesso.

3. L'Appaltatore non potrà pretendere alcunché per la consegna della predetta documentazione.

4. L'Appaltatore si impegna a tenere indenne il Committente da qualsiasi azione o pretesa fatta valere da terzi per contraffazione o violazione di diritti brevettati nella esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto.

Art. 25 RESPONSABILE DEL CONTRATTO

1. Per la gestione del presente contratto, il Committente nomina Responsabile di contratto il Sig. Marco Ferrante, Responsabile del Procedimento, al quale competerà l'esercizio di tutti i poteri e facoltà previsti dal presente atto.

2. Per tale compito, il Responsabile di contratto potrà valersi di sostituti o personale delegato.

3. L'Appaltatore nomina quale proprio Responsabile del contratto il Sig. Tindara Maria Rita Paratore, Legale rappresentante ed Amministratore unico dell'Impresa Paradivi Servizi S.r.l., Capogruppo /Mandataria dell'A.T.I. Appaltatrice.

4. Ogni successiva variazione di tale nominativo dovrà essere tempestivamente comunicata al Responsabile di contratto del Committente.

Art. 26 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

1. Al presente Contratto si applica quanto previsto dalla parte IV del Codice.

2. Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere in conseguenza del contratto od in relazione alla sua interpretazione, esecuzione o risoluzione e che non si sia potuta risolvere in via amministrativa tra le parti, quale che sia la sua natura, tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, sarà deferita al giudice competente del Foro di Palermo.

Art. 27 SPESE CONTRATTUALI, DI REGISTRO ED ACCESSORIE

1. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del Contratto, nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione del Contratto stesso. Si richiama quanto stabilito dall'art. 8,

commi 2 e 3, del Capitolato Generale e dall'art. 139 del Regolamento.

2. Sono a carico dell'appaltatore - senza diritto di rivalsa - tutte le spese, imposte (eccetto l'I.V.A.), diritti di segreteria, tasse ed altri oneri direttamente o indirettamente attinenti alla predisposizione, stipulazione e registrazione del contratto, alla gestione tecnico-amministrativa all'appalto, incluse le spese di bollo per il certificato di collaudo, anche qualora la tassa, l'imposta o l'onere sia intestato a nome della Committente o di altri.

3. Il Contratto, avente per oggetto prestazioni soggette all'IVA, ricade nell'ambito dell'imposta di registrazione in misura fissa a norma degli artt. 5 e 40 del D.P.R. n° 131/86.

Art. 28 ELEZIONE DI DOMICILIO

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del Capitolato Generale, ai fini di tutte le comunicazioni inerenti il Contratto le parti eleggono domicilio:

La Committente: Viale Campania 36/A 90144 Palermo (PA);

L'Appaltatore: Contrada Bagali snc, 96010 Melilli (Siracusa).

2. Tuttavia, durante l'esecuzione dei lavori e fino al mantenimento degli uffici in cantiere, per maggiore comodità, resta stabilito che ogni comunicazione all'Appaltatore relativa al presente Contratto potrà essere indirizzata presso gli uffici del medesimo in cantiere, con piena efficacia.

3. Le comunicazioni alle eventuali imprese mandanti verranno validamente indirizzate al domicilio dell'impresa mandataria come sopra individuato.

Art. 29 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA'

DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi vigenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari desumibili dal combinato disposto dell'art. 3 della legge 13 agosto

2010, n. 136 e dell'art. 2 L.R. 15/2008 e successive modifiche.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Palermo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La comunicazione del conto corrente dedicato a contratti pubblici e impegno tracciabilità pagamenti contiene tutti gli ulteriori elementi necessari al rispetto della normativa vigente.

Art. 30 NORME PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Ai sensi dell'art.53 comma 16 ter del decreto legislativo n. 165/2001, la Società sottoscrivendo il presente contratto attesta di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti dell'amministrazione committente, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri confronti.

Art. 31 TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 s'informa che i dati forniti e raccolti, in occasione del presente procedimento, verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti alla stipula e gestione del contratto.

Art. 32 NORME FINALI

Il presente atto, completato da persona di mia fiducia e sotto il mio controllo mediante strumenti informatici, composto da numero xxxxx fogli resi legali comprendenti n. xxxxx facciate intere e n. xxxxx righe della facciata xxxxx, escluse le firme, viene letto alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà per cui a conferma, lo sottoscrivono mediante

acquisizione digitale della firma autografa sia del Committente che dell'Appaltatore e dopo aver rinunciato alla lettura degli allegati per averne in precedenza preso cognizione.

L'Appaltatore

L'Ufficiale Rogante

Il Committente

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile l'Appaltatore dichiara di aver preso visione e di approvare ed accettare specificamente i seguenti articoli:

1: Oggetto dell'appalto

2: Documenti facenti parte del contratto

3: Ammontare dell'appalto - Invariabilità

7: Conoscenza delle condizioni dell'appalto

8: Obblighi ed oneri dell'appaltatore

10: Responsabilità dell'appaltatore

11: Termini di ultimazione

12: Penali per ritardato adempimento

13: Subappalto

14: Collaudo

15: Cauzione definitiva

16: Assicurazioni

19: Risoluzione del contratto

20: Clausola risolutiva espressa

21: Recesso del committente

22: Adempimenti in materia antimafia e in materia penale

23: Clausola di Manleva

24: Proprietà dei documenti

25: Responsabile del contratto

26: Definizioni delle controversie - Foro competente

27: Spese contrattuali, di registro ed accessorie

L'Appaltatore



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
Ex O.C.D.P.C. n. 148 del 18/02/2014 in materia di rifiuti

SERVIZIO DI BONIFICA BELLICA SISTEMATICA
PRECAUZIONALE DA ORDIGNI ESPLOSIVI
RESIDUATI BELLICI DA EFFETTUARSI
NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE
DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI
DA REALIZZARE IN C.DA TIMPAZZO NEL COMUNE
DI GELA

QUADRO ECONOMICO

(art. 16 D.P.R. 207/2010)

A) Importo dei lavori a misura, a corpo, in economia

così suddiviso:

1	Importo per l'esecuzione del servizio al netto del ribasso d'asta del 36,5555%
2	Oneri della sicurezza (attuazione piani di sicurezza), non soggetti a ribasso d'asta

190.127,84	
10.695,95	200.823,79

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1	Spese tecniche di carattere strumentale sostenute dall'amministrazione appaltante (0,2%) - contributo AVCP, missioni, riproduzioni progetti ecc.
2	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;
3.1	IVA 10% di A2
3.2	IVA 22% di A1

1.000,00	
1.000,00	
1.069,60	
41.828,12	
44.897,72	44.897,72

Tot. somme a disposizione

TOTALE COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)

245.721,51

Palermo, 28/11/2016

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Marco Ferrante)